

**IL DIRETTORE GENERALE
DELLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

VISTO lo Statuto della Banca Centrale della Repubblica di San Marino approvato con Legge n. 96 del 29 giugno 2005 e successive modifiche, che attribuisce alla medesima, tra l'altro, le funzioni di gestione, di regolamentazione e di supervisione del sistema dei pagamenti della Repubblica;

VISTA la delibera del Consiglio Direttivo con le quali è stato approvato il presente testo, modificativo del Regolamento 2007-04 inerente il Servizio di Scambio Recapiti Domestici (SRD);

EMANA

l'accluso Regolamento n. 2011-04 che entra in vigore in data 24 ottobre 2011.

San Marino, li 28 settembre 2011

Firmato: **IL DIRETTORE GENERALE**
Mario Giannini



**REGOLAMENTO IN MATERIA DI SERVIZIO DI
SCAMBIO RECAPITI DOMESTICI (SRD)**

anno 2011 / numero 04

AGGIORNAMENTO I

Articolo 1 – Modifiche al Regolamento n. 2007-04 in materia di servizio scambio recapiti domestici.

1. L'articolo 16 comma 1 lettera e) è sostituito come segue:

“e) in merito ai soli assegni bancari, oltre allo scambio materiale, è fatto obbligo agli ADERENTI di scambiarli con modalità elettroniche attraverso lo scambio di FLUSSI CONTABILI e FLUSSI IMMAGINI, mediante l'utilizzo della RIS, secondo quanto definito dalla scheda tecnica della RETE INTERBANCARIA SAMMARINESE denominata “Assegni Domestici”, approvata dalla BANCA CENTRALE. Tali flussi dovranno contenere tutte le informazioni necessarie al trattamento automatizzato dei titoli di credito negoziati, anche finalizzati al regolamento in COMPENSAZIONE MULTILATERALE fra ADERENTI. Qualora lo scambio da un ADERENTE ad altro ADERENTE risulti incompleto, il primo dovrà ripresentare al secondo, nella giornata lavorativa successiva, la materialità ed i relativi FLUSSO CONTABILE e FLUSSO IMMAGINE. Alla chiusura del SERVIZIO SRD, la BANCA CENTRALE, previa verifica della presenza della materialità, del FLUSSO CONTABILE e del FLUSSO IMMAGINE, autorizza il Gestore Tecnico della RETE INTERBANCARIA SAMMARINESE a inviare i flussi elettronici giornalieri agli ADERENTI trattari.”

2. L'articolo 16 comma 4 è sostituito come segue:

“4. La restituzione degli eventuali RECAPITI irregolari deve essere immediatamente comunicata all'ADERENTE presentatore con lo strumento ritenuto più idoneo e deve avvenire al più tardi entro e non oltre il secondo giorno lavorativo successivo a quello di avvenuto scambio iniziale.”

3. L'articolo 18 comma 1 è sostituito come segue:

“1. Per gli assegni impagati sarà data comunicazione dalla BANCA TRATTARIA con un idoneo messaggio di RETE INTERBANCARIA ovvero, in mancanza di quest'ultimo, con lettera contabile scambiata nel SERVIZIO SRD, entro e non oltre il secondo giorno lavorativo successivo a quello di avvenuto scambio iniziale. Il summenzionato termine è da intendersi come perentorio, il cui mancato rispetto determina la presunzione di pagato, ferma ed impregiudicata la facoltà di far valere in giudizio le proprie ragioni.”

4. Il punto 2 delle condizioni economiche inserite all'interno della Scheda Tecnica “Aspetti operativi e condizioni economiche”, allegata al Regolamento n. 2007-04, è sostituita come segue:

“2. assegni impagati: comunicazione

- a) data valuta: pari al giorno lavorativo successivo alla data di scambio nel SERVIZIO SRD della comunicazione di impagato;
- b) commissioni: non applicate;
- c) tempistica: entro e non oltre il 2° giorno lavorativo successivo alla data di scambio nel SERVIZIO SRD dell'assegno negoziato; comunicazione da anticiparsi via fax entro e non oltre le ore 17:00.”

Articolo 2 – Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore il 24 ottobre 2011, per cui troverà applicazione a decorrere dai recapiti presentati in quella data. Dalla medesima data deve intendersi abrogata la Circolare n. 2007-02 del 27 luglio 2007.